



COMUNE DI SINNAI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PARCO DELLE RIMEMBRANZE - 09048 - SINNAI (CA)

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. AGGIORNAMENTO

Proposta N° 32 del 11/06/2020

Il Responsabile di Settore

Premesso che

- a mente dell'art. 14, commi 25 e seguenti, del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 e dall'art. 1 della legge n. 56/2014: *l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, tra le quali rientra l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, è obbligatorio per l'ente titolare (commi 26 e 27);*
- ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'organo deputato alla scelta del sistema di affidamento della gestione del servizio di igiene urbana è il Consiglio comunale;
- l'art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla l. 221/2012, prevede che *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";*
- a mente dell'art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. 138/2011 e s.m.i., nella relazione di cui al citato art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
- il servizio di igiene urbana rientra nel ventaglio dei servizi pubblici a rilevanza economica per i quali il quadro normativo prevede tre possibili modalità di gestione e affidamento:
 - l'esternalizzazione mediante affidamento a soggetti selezionati con gara;
 - la gestione da parte della stessa amministrazione, attraverso l'affidamento diretto e senza gara a strutture societarie, cosiddetti organismi *"in house"*, quali soggetti giuridici formalmente distinti dall'amministrazione pubblica, ma privi di autonomia decisionale, in quanto rappresentano solo un modulo organizzativo di cui l'amministrazione stessa si avvale per soddisfare proprie esigenze;

- il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato (Società Mista).

Richiamata integralmente la Deliberazione n. 53 del del 29/11/2019, avente ad oggetto "INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA" con la quale il Consiglio Comunale, condividendo la relazione dell'ufficio allegata:

- manifestava la volontà di ricorrere ad un affidamento a carattere transitorio, per un periodo di tempo limitato, utile a consentire lo studio del nuovo progetto dei servizi di igiene urbana, a definire le sorti della Società Campidano Ambiente S.r.l. e le modalità di gestione del Servizio nel territorio comunale;
- dava mandato al Sindaco affinché si adoperasse nella gestione dell'emergenza del Servizio di Igiene Urbana alla scadenza dell'attuale contratto e all'attuazione di tutte le misure necessarie alla tutela del patrimonio della Società Campidano Ambiente e alla definizione delle sorti della stessa Società.

Vista la relazione dell'ufficio tecnico comunale redatta ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, allegata alla presente e redatta in aggiornamento alla precedente, a seguito della valutazione delle dinamiche succedutesi nella Società Campidano Ambiente S.r.l. nel trascorso periodo, che non hanno consentito di definire le condizioni per la Società partecipata di poter continuare ad operare, previo espletamento della procedura di gara a doppio oggetto;

Dato atto che la stessa relazione mette in evidenza che, venuti meno i presupposti della prosecuzione del Servizio attraverso una gara a doppio oggetto con la necessità di tempi più lunghi per la definizione, l'affidamento di carattere transitorio pone varie criticità riguardanti:

- i maggiori costi del servizio, derivanti dalle attività e spese di start up ripartite in un arco temporale eccessivamente contratto;
- la precarietà nell'espletamento dei servizi, per l'avvicendamento in tempi ravvicinati di diverse gestioni, con importanti tempi di avvio del processo produttivo e della conseguente risposta dell'utenza;
- il prolungato impegno degli uffici comunali, derivante dalla ripetizione nel giro di pochi anni di adempimenti progettuali e negoziali di notevole complessità.

venendo meno i principi di efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere l'azione della pubblica amministrazione;

Preso atto che nella relazione, l'ufficio avanza la seguente proposta:

- affidamento del Servizio di Igiene Urbana tramite gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del succitato Decreto Legislativo, per la durata di 7 anni;
- emanazione dell'Ordinanza Sindacale volta a garantire la mancata interruzione del Servizio di Igiene Urbana, con decorrenza dal 01/07/2020 e fino ad espletamento della nuova gara;
- attivazione dell'iter per l'uscita dalla Società Campidano Ambiente Srl, con l'obiettivo prioritario di tutelare il patrimonio detenuto dal Comune nella stessa Società;

Precisato che questo Consiglio ritiene di condividere le valutazioni evidenziate nella relazione rispetto all'efficienza, efficacia ed economicità perseguite con l'affidamento del nuovo Servizio e alla necessità, nonché obbligo, di tutelare il patrimonio detenuto nella Società Campidano Ambiente;

Visti

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20;
- il Decreto legislativo 19/08/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, "Codice dei contratti pubblici";

Propone al Consiglio Comunale

1. **Di condividere** e far proprie le conclusioni dell'analisi effettuata nella relazione redatta dall'ufficio e allegata alla presente;
2. **Di individuare** quale modalità di gestione dei servizi igiene urbana per il territorio comunale, l'appalto di servizi mediante affidamento a soggetto da selezionarsi con gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del succitato Decreto Legislativo, per la durata di 7 anni;
3. **Di dare mandato** al Sindaco affinché si adoperi nella gestione dell'emergenza del Servizio di Igiene Urbana alla scadenza dell'attuale contratto e all'attuazione di tutte le misure necessarie alla tutela del patrimonio detenuto nella Società Campidano Ambiente e alla definizione delle sorti della stessa Società, relazionando al Consiglio in merito agli sviluppi;
4. **Di dichiarare**, stante l'urgenza, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2

Il Responsabile di Settore
f.to digitalmente Silvia Serra